

**REGOLAMENTO (CE) N. 796/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁶⁾, ha istituito un regime di vendita di burro d'intervento a prezzo ridotto, destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/93⁽⁸⁾, ha fissato il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995; che detto regolamento prevede una riduzione del prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° luglio 1994;

considerando che si è già tenuto conto di tale riduzione per la fissazione del massimale dell'aiuto per la vendita mediante gara — in virtù del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1756/93 — di burro proveniente dal mercato al quale è riservata la stessa destinazione di cui al regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che è opportuno pertanto adeguare il prezzo di vendita del burro, di cui al regolamento (CEE) n. 3143/85, tenendo conto della riduzione del prezzo d'intervento prevista a decorrere dal 1° luglio 1994, nonché adattare l'ammontare della cauzione da costituire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, l'importo « 183 ECU » è sostituito da « 178 ECU »;
- al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo « 202 ECU » è sostituito da « 197 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 123.

⁽⁹⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.